



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 81 del 17/12/2021

AREA VIGILANZA E COMMERCIO

Oggetto:

Obbligo mascherine all'aperto in occasione della manifestazione denominata "Prendas de Iddamanna II Edizione".

FIRMA DIGITALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).

PREMESSO che:

- In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito con modificazioni della Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 3 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2021.

- L'Amministrazione comunale condivide la necessità di adottare misure straordinarie atte a limitare, durante le manifestazioni che si svolgeranno nel periodo natalizio, concentrazioni di persone nei luoghi di aggregazione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

ATTESO che il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n.30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi, ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle “zone bianche” cessi l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.

CONSIDERATO che in occasione della manifestazione denominata “Prendas de Iddamanna”, prevista per i giorni 18 e 19 dicembre PPVV, potrebbe registrarsi un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

DATO ATTO che le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 e in particolare la citata legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

PRESO ATTO che si registrano segnali di lento ma costante aumento della diffusione sul territorio regionale del virus COVID-19 e che l'evolversi delle varianti, nel quadro della situazione epidemiologica, continua a destare preoccupazione;

ATTESO che l'imminente manifestazione rappresenta una prima opportunità di ripresa sociale ed economica, nonché un'occasione per gli operatori del commercio di recuperare le perdite economiche registrate nei mesi precedenti e che, di conseguenza, tale opportunità vada tutelata.

RITENUTO opportuno adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione allo scopo di prevenire ogni eventuale evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

VISTI i seguenti atti normativi:

- Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127;
- Il Dpcm 12 ottobre 2021
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021;
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021;
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020;
- Visto art. 50 e 54 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA

È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 16.00 di sabato 18 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 19 dicembre 2022 lungo tutto il percorso della Via Roma interessato dalla manifestazione denominata “Prendas de Iddamanna”.

Restano esenti dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratori:

a) i minori di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi.

Restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori, fatte salve e più gravi responsabilità penali, si procederà mediante applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme legislative;

- che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'I.D. Mariano ORRU' Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio;

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge N. 104/210, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

• che la presente ordinanza venga pubblicata “all’Albo Pretorio on Line” e sul sito Web istituzionale del Comune di Villagrande Strisaili.

• che la presente ordinanza venga trasmessa: all’Ufficio Tecnico e al Comando Polizia Locale – sede, al Comando Stazione Forestale di V.A. e al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. di Lanusei.

Il Sindaco
Alessio Dr. SEONI